

## Senato della Repubblica

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA  
2009/28/CE SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI,  
RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/77/CE E  
2003/30/CE."**

**21 dicembre 2010**

Federutility è la Federazione per la rappresentanza e la tutela delle aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori Energia Elettrica, Gas e Acqua. Le aziende associate forniscono acqua attualmente a circa il 76% dei residenti, distribuiscono gas ad oltre il 35% degli abitanti ed energia elettrica a circa il 20% della popolazione italiana.

Risulta evidente l'interesse degli operatori del settore energetico nei confronti dello Schema di provvedimento, in merito al quale FederUtility coglie l'occasione per formulare le proprie osservazioni.

La Federazione manifesta il proprio apprezzamento per l'impostazione generale dello Schema di Decreto che, si ritiene, potrà essere in grado di coadiuvare gli sforzi del sistema nel raggiungimento degli obblighi comunitari, salvaguardando al contempo la sostenibilità finanziaria dei regimi di incentivazione. Si esprime soddisfazione per un provvedimento che appare efficientare la produzione di energia da fonti rinnovabili, incentivare l'utilizzo di fonti termiche (prevedendo misure atte a sviluppare l'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento) e che sia teso a migliorare, con riferimento all'efficienza energetica, il meccanismo dei Certificati Bianchi.

Appare prioritario segnalare la preoccupazione di Federutility in merito alla tempistica di attuazione del suddetto Decreto. Infatti, secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 6, i Decreti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico, relativi alla definizione del nuovo meccanismo di incentivazione in vigore dal 2013 (di cui al comma 5), sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto in oggetto. Si segnala come la modifica del sistema incentivante comporta per gli operatori l'esigenza di una revisione delle proprie valutazioni sulla redditività dei futuri investimenti e pertanto risulta necessario che, a fronte di una fase transitoria, il regime di sostegno entrante sia definito con tempestività; se così non fosse si assisterebbe, con tutta probabilità, ad un periodo di stallo per gli investimenti in futura capacità di generazione, a causa dell'incertezza sul dettaglio dei livelli e dei meccanismi di accesso all'incentivo necessari ad effettuare le opportune valutazioni.

Pertanto, in considerazione dell'importanza che lo sviluppo della produzione da fonti rinnovabili riveste per il Paese in funzione degli obiettivi sfidanti della direttiva comunitaria, si ritiene necessaria una accelerazione dei tempi di emanazione di detti decreti. A tal fine si propone di

prevedere che il Ministero dello Sviluppo Economico definisca le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione *su proposta* dell'Autorità di regolazione, avvalendosi della sua competenza tecnica .

La Federazione condivide la volontà di rafforzare il meccanismo dei Certificati Bianchi, di rilevante importanza nel raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico negli usi finali dell'energia, previsti per il 2016 dalla direttiva 2006/32/CE e dalla direttiva 2009/28/CE e, più in generale, nel rispetto degli impegni derivanti dal c.d. "Pacchetto Clima Europeo 20-20-20 al 2020".

In proposito si segnala la necessità di rendere tale meccanismo capace di sostenere gli interventi di efficienza, di garantire agli investitori un quadro di certezza regolamentare e ai soggetti obbligati la possibilità di adempiere agli obblighi favorendo un circolo virtuoso di investimenti e innovazione tecnologica e garantendo fino al 2020 un corretto funzionamento sia in presenza di mercato "corto" di Certificati Bianchi (per fornire il giusto segnale di prezzo agli investitori) che in situazioni di eccesso di offerta di Titoli.

La Federazione reputa opportuno proporre un meccanismo attraverso cui il GSE viene legittimato, in via sostitutiva, a richiedere i Titoli di Efficienza Energetica riferibili agli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1 e di quelli che beneficiano della detrazione fiscale del 55%, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 344 a 347. I proventi derivanti dall'incasso, da parte del GSE, del valore dei TEE offerti sul mercato verranno quindi destinati a beneficio di misure per il sostegno dell'efficienza energetica. Una stima quantitativa dei Titoli di Efficienza Energetica associati agli interventi che avrebbero potuto beneficiare dell'incentivo della detrazione fiscale si aggira, per il biennio 2007-2008, sui 260.000 Certificati Bianchi (0,26 Mtep risparmiati), per un controvalore economico, all'attuale livello di contributo riconosciuto (92,22 €/TEE), di quasi 24 milioni di euro.

Si tratta quindi di un ritorno che al momento si aggirerebbe sui 50 milioni di euro a fronte delle sole spese di gestione da parte del GSE e che porterebbe un beneficio in termini di:



- a) finanziamento agli interventi di efficienza energetica;
- b) attenuazione delle distorsioni presenti sul mercato dei TEE a causa dell'insufficienza dell'offerta che, attualmente – e soprattutto in una prospettiva futura – appare insufficiente a garantire il rispetto da parte dei soggetti obbligati degli adempimenti richiesti;
- c) coerenza della contabilizzazione degli interventi legati agli obiettivi di risparmio energetico, andando automaticamente ad includere nel meccanismo dei TEE anche gli interventi di dimensioni più piccole e con una maggiore diffusione sul territorio.

Infine, sul tema dei regimi di sostegno dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, pur concordando in linea di principio sulla non cumulabilità con altri incentivi pubblici, affinché le scelte di investimento non si orientino solo verso la produzione di energia elettrica, si ritiene opportuno prevedere che all'incentivo elettrico si possa sommare quello previsto per il calore (certificato bianco), in considerazione della maggiore efficienza della produzione combinata di elettricità e calore rispetto alla sola energia elettrica da biomassa.

Si allegano al presente documento specifiche proposte che riteniamo possano contribuire a migliorare ed integrare le previsioni del provvedimento in oggetto.



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA  
2009/28/CE SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI,  
RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/77/CE E  
2003/30/CE."**

**ALLEGATO**

**Proposte per parere Commissioni parlamentari competenti**

**21 dicembre 2010**

**Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE."**

*omissis*

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

*omissis*

a) all'articolo 2:

- al comma 1, lettera g, aggiungere infine le seguenti parole: ", nel rispetto delle condizioni di cui all'Allegato 1 del D.M. 21 dicembre 2007";

b) all'articolo 16:

- al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: ", in sistemi di controllo e regolazione della tensione e in sistemi di accumulo dell'energia elettrica.";

*La proposta di condizione ha la finalità di ricomprendere nel novero degli interventi di ammodernamento effettuati secondo i concetti di smart grid quelli relativi a sistemi considerati dall'AEEG parte integrante di una smart grid.*

c) all'articolo 18:

- al comma 1, sopprimere le parole: "i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi";

- sopprimere il comma 2;

*La proposta di condizione è finalizzata ad eliminare il richiamo a riferimenti tecnici non riconducibili al servizio di distribuzione del gas naturale. Ad esempio, l'"obbligo di connessione di terzi" è riferibile al settore elettrico, ma non trova corrispondenza in quello di distribuzione del gas.*

d) all'articolo 22:

- al comma 5, sostituire le parole "sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas", con le seguenti: "su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

- al comma 6, sostituire le parole "entro un anno", con le seguenti: "entro tre mesi";

*La proposta di condizione mira ad accorciare la tempistica di emanazione dei Decreti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico, relativi alla definizione del nuovo meccanismo di incentivazione. Appare opportuno sottolineare che la modifica del sistema incentivante comporta per gli operatori l'esigenza di una revisione delle proprie valutazioni sulla redditività degli investimenti e pertanto risulta necessario che, a fronte di una fase transitoria, il regime di*

*sostegno entrante sia definito con tempestività; se così non fosse si potrebbe assistere ad un periodo di stallo per gli investimenti in futura capacità di generazione, in funzione dell'incertezza sul dettaglio dei livelli e dei meccanismi di accesso all'incentivo necessari ad effettuare le opportune valutazioni.*

- al comma 8, sostituire le parole "che continuano ad essere eserciti", con le seguenti: "che sono eserciti";

*La proposta di condizione è tesa ad evitare interpretazioni disomogenee, dal momento che non si rinviene nel testo un termine di riferimento rispetto al quale gli impianti vengono considerati eserciti.*

e) all'articolo 24:

- al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: "f) con gli incentivi di cui all'articolo 27 riferiti all'energia termica prodotta da fonti rinnovabili.";

*La proposta di condizione, al fine di non orientare le scelte di investimento solo verso la produzione di energia elettrica, è volta a prevedere che all'incentivo elettrico si possa sommare quello previsto per il calore (Certificato Bianco). Tale intervento risulta opportuno in considerazione del fatto che la produzione di sola energia elettrica da biomassa è meno efficiente rispetto alla produzione combinata di energia elettrica e calore.*

f) all'articolo 26:

- aggiungere infine i seguenti commi:

*"7. Per gli interventi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, e per quelli che hanno avuto accesso a quanto previsto dall'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione ai quali non sia stata richiesta l'assegnazione della quantità di Certificati Bianchi ad essi spettanti, è riconosciuto al GSE un potere sostitutivo finalizzato all'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica.";*

*"8. Il GSE, nell'ambito del potere sostitutivo di cui è titolare ai sensi del precedente comma 7, ha altresì la possibilità di cedere i Certificati Bianchi già ottenuti, attraverso la fissazione di aste competitive aperte a tutti i partecipanti del Mercato dei Certificati Bianchi gestito dal GME - Gestore dei Mercati Energetici. Il prezzo massimo di cessione sarà pari al contributo tariffario che, a tal fine e ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 21 dicembre 2007, dovrà tenere conto, tra l'altro, del prezzo di mercato e del costo degli interventi di efficienza.";*

*"9. I proventi derivanti dalla cessione dei Certificati Bianchi di cui al comma 8 da parte del GSE contribuiscono al gettito di cui al comma 4 del presente articolo.";*

*La proposta di condizione consente di tenere in considerazione il fatto che la disponibilità in seno al GSE dei Titoli di Efficienza Energetica permetterebbe una più coerente contabilizzazione degli interventi in efficienza energetica su base nazionale, andando automaticamente ad includere nel meccanismo dei TEE anche gli interventi di dimensioni più piccole e con una maggiore diffusione sul territorio. I proventi derivanti dall'incasso, da parte del GSE, del valore dei TEE offerti sul mercato verranno destinati a beneficio di misure per il sostegno dell'efficienza energetica. Inoltre, l'offerta di tali Titoli da parte del GSE andrebbe ad aumentare un livello di offerta che attualmente - e nelle prospettive future - appare*

*insufficiente a garantire il rispetto da parte dei soggetti obbligati degli adempimenti richiesti. Le disposizioni proposte comporterebbero, dunque, un beneficio in termini di: a) finanziamento agli interventi di efficienza energetica; b) attenuazione delle distorsioni presenti sul mercato dei TEE a causa dell'insufficienza dell'offerta; c) coerenza della contabilizzazione degli interventi legati agli obiettivi di risparmio energetico.*

g) all'articolo 27:

- al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: "*il quale assicura l'equilibrio nel mercato di detti certificati attraverso opportuni interventi compensativi in acquisto e in vendita*";

- al comma 1, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: "*tenendo conto del prezzo di mercato e del costo degli interventi di efficienza*";

*La proposta di condizione, al fine di raggiungere un incremento di efficienza energetica, è volta a favorire l'introduzione di un meccanismo di Certificati Bianchi capace di sostenere gli interventi di efficienza, di garantire agli investitori un quadro di certezza regolamentare e ai soggetti obbligati la possibilità di adempiere agli obblighi.*

- al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "*dopo il 1 aprile 1999 e*";

*La proposta di condizione mira a tenere in debita considerazione il contributo energetico fornito dagli impianti entrati in esercizio prima del Decreto n.79/99 e tuttora eserciti in assetto cogenerativo.*

- al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: "*Gli impianti di cogenerazione entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2010, su richiesta del produttore, possono essere riconosciuti cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio ovvero secondo quanto previsto dal D.Lgs. 8 febbraio 2007 n. 20.*";

h) all'articolo 31:

- al comma 1, sopprimere la lettera a).

*omissis*

Esprime altresì le seguenti osservazioni:

*omissis*

- all'art. 22, comma 2, lettera c), si valuti la possibilità di specificare la modalità di interazione tra l'incentivo, il cui livello rimane costante per tutto il periodo di diritto, e il valore economico dell'energia prodotta;

- all'art. 30, sarebbe auspicabile l'introduzione di una previsione di adeguamento della taglia della Garanzia d'Origine alla Direttive UE che prevede la taglia minima di 1 MWh.